

Publicato il 05/04/2018

N. 03809/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04430/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Martino Giorgio Santacroce, rappresentato e difeso prima dagli avvocati Marco Baldassarri e Roberto Gerosa, poi dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio fissato in Roma, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Davide Carboni;

per l'annullamento:

- del verbale n.23 del 17 ottobre 2007, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami a 10 posti per l'accesso alla qualifica di commissario di ruolo, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con

d.m. 31 gennaio 2007, ha disposto l'annullamento della seconda prova scritta del ricorrente, nonchè dell'avviso di pubblicazione in data 6 marzo 2008 della graduatoria di merito dei vincitori (RICORSO);

- del verbale n. 34 del 20 novembre 2008 con il quale la stessa Commissione, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato 16 novembre 2008, n. 488, ha riesaminato la seconda prova scritta di cui sopra (MOTIVI AGGIUNTI).

Visto il ricorso;

Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, all'esito della partecipazione al concorso interno per titoli ed esami a 10 posti per l'accesso alla qualifica di commissario di ruolo, indetto con d.m. 31 gennaio 2007, ha impugnato il verbale n.23 del 17 ottobre 2007, con il quale la Commissione giudicatrice ha disposto l'annullamento della seconda prova scritta da lui formata (diritto penale), in quanto coincidente per ampie parti con l'elaborato di altro candidato, anch'esso annullato.

Premesso di aver ottenuto un ottimo punteggio nella prima prova scritta (diritto amministrativo), il ricorrente ha dedotto avverso il gravato verbale le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

Per il ricorrente, l'annullamento della prova in parola è affetto da carenza di motivazione, per mancata individuazione da parte dell'Organo valutante delle parti ritenute copiate e delle modalità con cui l'evenienza ha avuto luogo.

Il ricorrente lamenta anche come la Commissione non abbia valutato in concreto la pratica fattibilità dell'evenienza stessa: una indagine sul punto avrebbe escluso la possibilità della copiatura, atteso che i due candidati, posti su due diversi piani della palazzina ove si è svolta la prova, non avrebbero avuto alcuna possibilità di confrontarsi, anche tenendo conto dei controlli di sicurezza posti all'ingresso di ciascun piano.

Il ricorrente espone ancora che l'ipotesi della copiatura andrebbe in ogni caso esclusa considerato che i due compiti sono assolutamente diversi nell'andamento argomentativo, mentre i brevi passaggi degli stessi che risultano coincidenti, attinenti a meri esempi pratici, contenuti in tutti i libri di testo utilizzati in ambito universitario e nei manuali finalizzati al superamento di prove simili, sono plausibilmente il frutto di autonomi sforzi mnemonici dei due candidati, che verosimilmente hanno preparato la prova utilizzando tali testi. Per lo stesso motivo, non varrebbe la circostanza che gli esempi in parola siano stati riportati con termini pressochè uguali.

Il ricorrente sostiene infine che i due elaborati presentano somiglianze solo per poche righe, a fronte di una ben più corposa trattazione, e che l'impugnata decisione sarebbe comunque illegittima, sia per la mancata individuazione del materiale fonte della copiatura (per l'ipotesi di tema copiato da libro) sia per il mancato accertamento del responsabile della presunta copiatura.

Esaurita come sopra l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico dell'atto gravato, anche mediante ampi riferimenti alla giurisprudenza intervenuta sulla materia, il ricorrente ne ha domandato l'annullamento.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell'interno.

Con ordinanza 5 giugno 2008, n. 2818, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione interinale dell'esecuzione dell'atto gravato, incidentalmente formulata in ricorso.

L'ordinanza è stata annullata in sede di appello (C. Stato, ordinanza 16 settembre 2008, n. 488).

Per l'effetto, come da verbale n. 34 del 20 novembre 2008, l'Amministrazione ha riesaminato l'elaborato per cui è causa, confermandone l'annullamento e provvedendo, in via dichiaratamente tuzioristica, anche al suo apprezzamento nel merito, con giudizio negativo, in quanto carente sotto il profilo contenutistico e insoddisfacente sotto il profilo espositivo.

Il ricorrente ha presentato avverso tale verbale i seguenti motivi aggiunti, anche qui corroborati da riferimenti alla giurisprudenza formatasi sulla materia.

1) Nullità per violazione del giudicato costituito dall'ordinanza n. 4889/2008 del Consiglio di Stato.

Il verbale sarebbe stato adottato in aperta violazione della pronunzia di appello, come, del resto, espressamente ivi affermato.

2) Eccesso di potere per sviamento - Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

La modalità del riesame sarebbero illegittime, avendo la Commissione esaminato contestualmente i due elaborati originariamente esclusi, anziché limitarsi a prendere atto, sulla base della ridetta ordinanza cautelare, che i due elaborati non potevano dirsi copiati.

3) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in ordine alla asserita valutazione negativa del merito dell'elaborato del ricorrente.

Il giudizio negativo discendente dall'asserita correzione nel merito della prova del ricorrente sarebbe del tutto privo di motivazione.

4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta - Violazione dei principi di correttezza e buona

amministrazione.

Anche nel riesame la Commissione non avrebbe precisato come i candidati avrebbero copiato e quale fosse la portata delle ipotetiche copiature rispetto all'insieme dei temi.

5) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta con riferimento alla mancata valutazione della oggettiva impossibilità che i due candidati abbiano potuto copiare l'uno dall'altro - Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione in relazione alla stessa circostanza.

Permetterebbe la totale oscurità sulle modalità in cui si sarebbe verificata l'asserita copiatura, non avendo la Commissione effettuato alcuna verifica sul punto.

6) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta con riferimento alla mancata valutazione qualitativa delle parti comuni ai due elaborati - Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione in relazione alla stessa circostanza.

L'ipotesi della copiatura andrebbe esclusa considerato che i due compiti sono radicalmente diversi e rispondono a impronte assolutamente personali, mentre i brevi passaggi degli stessi che risultano coincidenti sono attinenti a meri esempi pratici, contenuti in tutti i libri di testi utilizzati in ambito universitario e in prove similari, e sono plausibilmente il frutto di autonomi sforzi mnemonici dei due candidati.

7) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta con riferimento alla mancata valutazione quantitativa delle parti comuni ai due elaborati - Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione in relazione alla stessa circostanza.

La Commissione avrebbe attribuito un rilievo decisivo a una parte quantitativamente modesta e scarsamente significativa degli elaborati, ritenendo prevalenti le poche righe di somiglianza rispetto alla più ben corposa trattazione delle questioni giuridiche diversamente affrontate dai candidati.

8) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta in relazione alla mancata individuazione del materiale didattico utilizzato dal candidato.

La decisione gravata sarebbe illegittima anche nel caso in cui potesse sostenersi che il ricorrente abbia copiato da un libro di testo, non essendo stata individuata la fonte.

9) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione per aver disposto l'annullamento dei compiti di entrambi i candidati.

In ogni caso, la tesi della copiatura avrebbe dovuto essere sostenuta dall'individuazione del responsabile, mentre nel caso di specie sarebbe stato sanzionato anche il candidato che ha subito il plagio inconsapevolmente.

Il ricorrente ha infatti formulato domanda demolitoria del giudizio di annullamento e di inidoneità conseguente al riesame.

Con ordinanza 3 luglio 2009, n. 3054, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata nei mezzi aggiunti.

La statuizione interinale è stata confermata in appello (C. Stato, 21 dicembre 2009, n. 6304).

Il Ministero dell'interno ha depositato una memoria difensiva, avanzando questioni pregiudiziali e concludendo per il rigetto del ricorso, di cui ha illustrato l'infondatezza.

Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2018.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità dell'annullamento di uno dei due elaborati formati dal ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, nell'ambito

del concorso interno per titoli ed esami a 10 posti per l'accesso alla qualifica di commissario di ruolo, indetto con d.m. 31 gennaio 2007, disposto dalla competente Commissione giudicatrice sul presupposto che lo stesso fosse in parte identico all'elaborato di altro candidato, anch'esso annullato.

2. In via pregiudiziale, il Collegio deve rilevare che l'annullamento per cui è causa risulta allo stato discendente dal verbale n. 34 del 20 novembre 2008 della Commissione esaminatrice, gravato dall'interessato con motivi aggiunti.

Ciò in quanto il precedente verbale n. 23 del 17 ottobre 2007, che aveva disposto la stessa sanzione, e che era stato impugnato con l'atto introduttivo del giudizio, è stato sospeso in via cautelare dall'ordinanza del Consiglio di Stato 16 settembre 2008, n. 488.

Per l'effetto, l'Amministrazione ha provveduto al riesame dell'elaborato come da ridetto verbale n. 34 del 20 novembre 2008, non solo confermandone l'annullamento ma anche valutandolo nel merito, con giudizio negativo.

A questo punto va rammentato che l'interesse ad agire nel giudizio amministrativo, che si declina nei caratteri della personalità, dell'attualità e della concretezza, e che va valutato in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non *secundum eventum litis*, è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato inammissibile per carenza di interesse laddove l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (tra tante, C. Stato, V, 4 marzo 2011, n. 1734; IV, 30 novembre 2010, n. 8364; IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; 22 giugno 2006, n. 3947).

Applicando alla fattispecie le predette coordinate ermeneutiche, deve concludersi che anche l'eventuale accoglimento delle censure avanzate avverso il primo provvedimento di annullamento con l'atto introduttivo del giudizio non sarebbe suscettibile di assicurare al medesimo la corrispondente utilità (valutazione dell'elaborato nel merito), atteso che vi osterebbe, pur sempre, il rinnovato annullamento disposto dalla Commissione con il verbale n. 34/2008, che, inoltre, ha anche ampliato il tema del contendere, avendo la stessa Commissione provveduto ulteriormente a esprimere un giudizio di non sufficienza dell'elaborato.

Per l'effetto, l'atto introduttivo del giudizio in parola, conformemente all'eccezione spigata dalla difesa erariale, non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Non osta a tale conclusione la circostanza che il riesame sia stato originato da un provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Invero, come correttamente fatto presente dalla parte resistente, la giurisprudenza ritiene che ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) e anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell'Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente – come si rinviene nella fattispecie – comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (C. Stato, III, 2 settembre 2013, n. 4358; IV, 25 giugno 2013, n. 3457; V, 27 ottobre 2014, n. 5281).

L'atto introduttivo del giudizio in esame va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Passando all'esame delle censure formulate dall'interessato con i mezzi aggiunti, diretti avverso il già richiamato verbale n. 34/2008, si anticipa che le stesse non possono essere favorevolmente valutate.

4. Con le due prime doglianze, il cui contenuto è stato compendiato in narrativa, il ricorrente denuncia la violazione della citata ordinanza cautelare n. 4889/2008 del Consiglio di Stato, ritenendo che il verbale n. 34/2008 sarebbe stato adottato in aperta violazione della pronuncia cautelare di appello, cui il ricorrente riconduce sostanzialmente un accertamento definitivo del fatto che i due elaborati oggetto di annullamento non potevano dirsi copiati.

La tesi non convince.

La giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente affermato il principio che l'ordinanza cautelare, fino all'intervento della sentenza di merito, ha una forza assimilabile al giudicato formale in termini di "immodificabilità", ed esplica un tale vincolo conformativo nei confronti dell'amministrazione per cui il nuovo esercizio del potere amministrativo *"deve essere esercitato senza violare o eludere l'ordinanza cautelare, soprattutto se questa ha contenuto positivo (dispositivo)"* (C. Stato, IV, 30 giugno 2006, n. 4239).

Più di recente, è stato rilevato che il carattere della tutela cautelare non è autonomo, bensì servente e provvisorio, in quanto collegato alla successiva "tutela dichiarativa" di cui alla pronuncia di merito, traendone la conseguenza che la stessa sarebbe del tutto inutile, ove limitata a una lettura formale, ovvero svincolata da un reale collegamento al bene della vita cui l'interessato aspira (C. Stato, V, 14 novembre 2017, n. 5242).

Al fine dell'apprezzamento delle censure in esame, va pertanto indagato quale sia il vincolo derivante dalla ordinanza cautelare di cui trattasi e il bene della vita da essa protetto.

Si osserva al riguardo che il giudice di appello ha accolto la domanda cautelare del ricorrente con la seguente motivazione: *“Ritenuto sostanzialmente condivisibile l'impianto difensivo, secondo cui l'annullamento di una delle prove scritte dell'appellante non risulta suffragata da adeguati accertamenti, essendo stata rilevata la non genuinità del testo solo sulla base dell'esposizione, da parte di due candidati, di esempi scolastici similari, che gli stessi avrebbero potuto trarre, a memoria, dai libri di testo più diffusi in commercio, ad esplicazione degli istituti giuridici da trattare”*..

Indi, ciò che afferma la statuizione cautelare non è che i due elaborati non sono stati copiati, bensì che la conclusione della Commissione di esame in ordine a tale evenienza *“non risulta suffragata da adeguati accertamenti”*.

Più precisamente, per la pronunzia in commento, l'originario annullamento della prova si è rivelata *prima facie* illegittima in quanto *“la non genuinità del testo”* non avrebbe potuto essere dedotta sulla sola *“base dell'esposizione, da parte di due candidati, di esempi scolastici similari...”*.

Dunque, la misura cautelare ha comportato una deliberazione di fondatezza *prima facie* delle censure secondo cui la Commissione di esame non avrebbe dovuto escludere la prova del ricorrente basandosi esclusivamente sulla identità, nelle due prove ritenute copiate, dei richiamati esempi scolastici.

Ciò posto, è evidente a tale accertamento conseguiva l'inibizione per l'Amministrazione di arrestare il procedimento concorsuale, nei confronti del ricorrente, sulla base di quanto rilevato in sede di prima valutazione, sospesa in via giurisdizionale.

Indi, ancorchè la pronunzia cautelare non abbia espressamente rimesso all'Amministrazione il compito di rinnovare la valutazione dell'elaborato, è comunque certo che l'effetto inibitorio non poteva estendersi a ulteriori attività della Commissione di concorso volte ad approfondire la valutazione dell'elaborato, atteso che, anzi, tali attività erano imprescindibili alla luce della

necessità, discendente dalla pronuncia cautelare, dell'ulteriore avanzamento del procedimento concorsuale, per quanto di interesse del ricorrente.

Pertanto, la Commissione di concorso, nel procedere a una nuova valutazione dell'elaborato del ricorrente, non ha contravvenuto in alcun modo all'ordinanza cautelare, che anzi tale attività inevitabilmente comportava.

E, a questo punto, deve osservarsi come dalla stessa pronuncia cautelare non emergeva alcun vincolo conformativo nei confronti dell'esito del successivo esercizio del potere da parte della Commissione, che, come visto, non è stato neanche preconizzato, né tale vincolo potrebbe, oggi, essere identificato nell'accertamento della genuinità dell'elaborato per cui è causa.

Il bene della vita che ha ricevuto la protezione giudiziale nei termini sopra descritti è infatti da individuarsi, sia alla luce delle motivazioni dell'ordinanza che in ragione della tipologia delle censure formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio in tale sede favorevolmente valutate, nell'interesse del ricorrente a non vedersi escluso dalla procedura all'esito di una non approfondita e integrale valutazione dell'elaborato di cui trattasi.

Di talchè la Commissione di esame non incontrava nessuna preclusione nell'effettuazione di nuovi accertamenti, emendati dai vizi rilevati in sede cautelare, e nel raggiungimento, sulla base di tali accertamenti, di una nuova determinazione di esclusione.

Non può neanche ritenersi che l'approfondimento effettuato dalla Commissione sia privo di attinenza ai profili di illegittimità indicati nell'ordinanza, atteso che, come meglio in seguito, la Commissione di esame, in sede di riesame, ha esteso l'ambito di valutazione dell'elaborato, non limitandosi ai rilievi inerenti gli esempi scolastici.

A questo punto, chiarito che né le attività di riesame della Commissione né il suo esito si sono poste in contrasto con la statuizione cautelare, non vale, come fa il ricorrente nel primo motivo, rilevare come la Commissione abbia precisato, nella

stessa sede, che *“Non si tratta, pertanto, a parere della Commissione, <<dell’esposizione, da parte di due candidati, di esempi scolastici simili>>, come affermato dalla decisione emessa dal Consiglio di Stato n. 4889/2008 del 16 settembre 2008 che ne annulla l’efficacia, ma di inconfutabili identità di esposizione ed espressione, di contenuti sostanziali e persino di punteggiatura...”*.

Tali affermazioni non sono infatti sintomatiche di una volontà contraria all’ottemperanza, risultando piuttosto una mera modalità di espressione del rinnovato giudizio valutativo, che, per quanto non felice, non ridonda in alcun modo in vizio di legittimità.

Lo stesso è a dirsi per la censura che caratterizza il secondo motivo in esame, con cui il ricorrente si duole che la Commissione abbia riesaminato contestualmente i due elaborati originariamente esclusi: la rinnovata valutazione avente a oggetto la genuinità della prova del ricorrente non poteva, infatti, che scontare una siffatta comparazione.

5. Anche le altre censure avanzate nei motivi aggiunti non possono essere favorevolmente valutate.

In particolare:

- la doglianza di cui al terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il giudizio negativo discendente dall’asserita correzione nel merito della prova del ricorrente sarebbe del tutto privo di motivazione, è in primo luogo improcedibile, attesa la legittimità delle determinazioni con le quali la Commissione di concorso ha disposto l’annullamento della prova per cui è causa.

In ogni caso, poi, la Commissione ha ritenuto l’elaborato “carente sotto il profilo contenutistico e insoddisfacente sotto il profilo espositivo”, espressioni che, ancorchè sintetiche, com’è del resto proprio di tale tipologia di valutazioni, sono ampiamente idonee a chiarire le ragioni del giudizio di insufficienza;

- vanno respinti i rilievi di cui al quarto e al quinto motivo, secondo cui la Commissione non avrebbe precisato come i candidati avrebbero copiato, anche

in relazione alla mancata valutazione della oggettiva impossibilità che i due candidati si ponessero in contatto tra loro, e quale fosse la portata delle ipotetiche copiature rispetto all'insieme dei temi.

Basti osservare, al riguardo, quanto al primo, che, per la giurisprudenza, l'operazione di copiatura può avvenire con altri mezzi di comunicazione che la vigilanza del concorso non è stata in grado di escludere (C. Stato, IV, 18 novembre 2011, n. 6113), e, quanto al secondo, che la Commissione ha chiarito, nella parte del verbale n. 34/2008 già sopra richiamato, come i due temi presentassero inconfutabili identità di esposizione ed espressione, di contenuti sostanziali e persino di punteggiatura;

- vanno respinti, per le stesse motivazioni di cui sopra, il sesto e il settimo motivo, con cui il ricorrente espone che i due compiti sono radicalmente diversi e rispondono a impronte assolutamente personali, mentre i brevi passaggi degli stessi che risultano coincidenti sono attinenti a meri esempi pratici, contenuti in tutti i libri di testi utilizzati in ambito universitario e in prove similari, e sono plausibilmente il frutto di autonomi sforzi mnemonici dei due candidati.

In particolare, il raffronto tra la prova del ricorrente e quella dell'altro candidato, effettuato dalla Commissione in sede di riesame, non si è arrestato alla disamina degli esempi esposti dai candidati, ma ha preso in considerazione anche altri indici degli stessi (lessico; terminologia; punteggiatura) idonei a far escludere, secondo un criterio di ragionevolezza, che gli elaborati potessero essere il frutto autonomo di sforzi mnemonici dei due candidati.

Del resto, l'importanza e la significatività di tali coincidenze non possono essere sminuite per il solo fatto di riguardare esempi pratici, perché una cosa è richiamare gli stessi esempi, altra cosa è l'assoluta uniformità dei richiami, che è ciò che la Commissione ha stigmatizzato.

Inoltre, neanche rileva l'apprezzamento delle dimensioni complessive dei due elaborati, elemento da cui parte ricorrente pretende di trarre conclusioni in

ordine alla poca significatività delle parti degli stessi dedicate ai predetti esempi pratici.

Invero, anche in disparte ogni questione, pure introdotta dalla difesa erariale, in ordine alla diversità della scrittura dei due candidati, e alla conseguente irrilevanza di ogni apprezzamento fondato sulla estensione materiale dei relativi temi, si osserva che la Commissione non ha mai affermato che i due elaborati fossero interamente identici, purtuttavia ritenendo che l'identità degli esempi, nei termini di assoluta analogia sopra chiariti, ostasse alla percezione dell'autenticità degli elaborati.

Tale conclusione non risulta affetta da vizi logici, atteso che in una esposizione di diritto, quale quella in esame, il ricorso a esempi manifesta una ben determinata impostazione, e ciò soprattutto in diritto penale, materia in cui verteva la prova, nel quale la delineazione del fatto assume una valenza principe al fine dell'individuazione della regola di diritto;

- vanno respinti l'ottavo e il nono motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Commissione non abbia individuato il libro di testo fonte della copiatura, e che la tesi della copiatura avrebbe dovuto essere sostenuta dall'individuazione del responsabile, mentre nel caso di specie sarebbe stato sanzionato anche il candidato che ha subito il plagio inconsapevolmente.

Al riguardo, si osserva come emerge dagli atti di causa che la forte somiglianza tra le due prove in parola è stata considerata indice della non genuinità di entrambe, in disparte ogni questione inerente la fonte utilizzata, la quale, per l'effetto, non necessitava di essere individuata.

Quanto al resto, l'art. 13 del D.P.R. 487/1994 dispone al comma 4 che il candidato che *"... abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti"*.

La disposizione, necessario presidio della *par condicio* dei concorrenti (C. Stato, VI, 12 settembre 2012, n. 4834), è stata riprodotta dall'art. 7 del bando del concorso per cui è causa, norme di cui il provvedimento gravato costituisce una mera applicazione, conseguente agli accertamenti espletati dalla Commissione.

6. Alle rassegnate conclusioni consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'atto introduttivo del giudizio e la reiezione dei motivi aggiunti.

L'andamento della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'atto introduttivo del giudizio e respinge i motivi aggiunti.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO